

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Segreteria Generale

Prot. n. 132693/5-1-4

CIRCOLARE n. 3415/5865

del 22 marzo 1996

Oggetto: D.I. 8 febbraio 1996 recante norme dirette a disciplinare, le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corso di Polizia Penitenziaria.

Si trasmette, in allegato, per conoscenza e norma, copia del D.I. in oggetto indicato in materia di traduzioni e piantonamenti, recante, tra l'altro (art. 2) l'indicazione delle regioni che, a decorrere dal 1° aprile p.v., assumeranno il servizio delle traduzioni.

L'articolo 3 del citato provvedimento, esclude, per altro, che in questa prima fase il Corpo di Polizia Penitenziaria assuma i seguenti tipi di traduzione:

- a) traduzioni a mezzo ferrovia;
- b) trasporto e traduzione nei confronti dei detenuti "dissociati" e "collaboratori di giustizia"; c) traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militare d) traduzione dei detenuti dai luoghi in cui fruiscono della misura degli arresti domiciliari agli istituti di pena per revoca della misura stessa ovvero agli altri luoghi indicati dall'Autorità Giudiziaria.

I tipi di traduzione sopra descritti resteranno affidati, sull'intero territorio nazionale all'Arma dei Carabinieri ed alle altre forze di Polizia.

Per converso, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, il Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° aprile 1996, assumerà, sull'intero territorio nazionale, le traduzioni dei detenuti dagli istituti di detenzione ad idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero, per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 del c.p.p., i relativi piantonamenti nel caso di cui sopra e anche qualora la misura in questione venga applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dallo stato di libertà. Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale, il Corpo di Polizia Penitenziaria assumerà i piantonamenti per ricovero nei luoghi di cura delle persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto ovvero arrestate in flagranza di reati nei casi in cui è prevista o disposta la conduzione in carcere e la relativa traduzione in istituto penitenziario. Sono esclusi i piantonamenti degli arrestati nei procedimenti per direttissima innanzi al Pretore ai quali dovranno continuare a provvedere le Forze di Polizia che hanno operato l'arresto.

Nelle regioni, invece, che assumeranno il servizio delle traduzioni, a decorrere dal 1° aprile p.v., il Corpo di Polizia Penitenziaria provvederà anche ad eseguire le traduzioni dei fermati e degli arrestati ricoverati in ospedale oltretutto agli istituti penitenziari, altresì, agli altri luoghi nei quali sia disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle regioni sopra indicate, il Corpo di Polizia Penitenziaria assumerà, anche le traduzioni di cui ai punti S e 6 del paragrafo 2 della circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla possibilità, peraltro più volte ribadita nelle disposizioni sopra indicate, che il responsabile del servizio traduzioni, richieda, in situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri del presidio competente per territorio.

L'intervento dell'Arma, come precisato nella prefazione del -manuale illustrativo del sistema radio gamma 400 e nella circolare n. 616865/898 del 20/03/1996 dell'Ufficio V potrà essere richiesto mediante l'utilizzazione degli apparecchi radio dei quali saranno dotati gli automezzi che saranno riconsegnati al Corpo dall'Arma dei Carabinieri nell'imminenza del 1° aprile.

Si confida sulla fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO RECANTE NORME. DIRETTE A DISCIPLINARE LE MODALITA' PER LA PROGRESSIVA CESSIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI DALL'ARMA DEI CARABINIERI E DALLA POLIZIA DI STATO AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA

- VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria" con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria";
- VISTO il Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia approvato con R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'Ordinamento penitenziario è sulla esecuzione delle misure privative e limitative, della libertà" e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento **penitenziario approvato con il decreto del presidente della Repubblica** 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;
- VISTA la Legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 1995, n. 572;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- RITENUTA la necessità di stabilire le modalità per la graduale e progressiva cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli Internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- RITENUTO altresì necessario disciplinare il servizio per il trasporto dei detenuti ed internati, per la parte che resta affidata rispettivamente all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato nelle more della completa assunzione del servizio da parte del Corpo di Polizia Penitenziaria;

DECRETA

ART.1

1. Il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche minori, è assunto, a decorrere dal 1° aprile 1996, dal Corpo di Polizia Penitenziaria, con le gradualità e le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

1. Il servizio di traduzione di cui all'articolo precedente è assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° aprile 1996, negli istituti penitenziari ubicati nelle regioni: Umbria, Sardegna; Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.
2. Per le altre Regioni si provvederà con successivi decreti interministeriali da emanarsi entro il mese di novembre 1996.

ART. 3

1. In fase di prima attuazione, è esclusa la cessione al Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio di traduzioni a mezzo ferrovia, sull'intero territorio nazionale.
2. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° aprile 1996, sull'intero territorio nazionale, assumerà il servizio di traduzione e piantonamento dei soggetti sottoposti a ricovero provvisorio ospedaliero. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura, effettuato dalla polizia giudiziaria, all'atto del fermo, dell'arresto o

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, l'ufficiale di p.g. informa immediatamente il direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza e l'esecuzione del piantonamento.

3. Resta esclusa la cessione al Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio di trasporto e traduzione nei confronti dei detenuti "dissociati" e "collaboratori di giustizia", sull'intero territorio nazionale.
4. Resta esclusa la cessione al Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

ART. 4

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fornirà, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, il responsabile del servizio di traduzione può richiedere, in situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato, o dell'Arma dei Carabinieri, del presidio competente per territorio.

ART. 5

1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasferiranno al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, entro il 10 marzo 1996, convenzioni, accordi ed intese in vigore, nonché registri, prospetti e stampati utili alla organizzazione e alla continuità del servizio.

ART. 6

1. Per l'espletamento del servizio di cui ai precedenti articoli, oltre agli automezzi comunque in dotazione dell'Amministrazione penitenziaria sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della Legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

messi a disposizione sulla base di accordi tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna Regione Carabinieri, con le gradualità fissate dall'art. 2.

2. Gli automezzi di cui ai predetti accordi verranno immatricolati quali automezzi del Corpo di Polizia Penitenziaria e identificati dalla targa automobilistica "POLIZIA PENITENZIARIA".

ART. 7

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto dei detenuti, per la parte che non viene assunta dal Corpo di Polizia Penitenziaria, l'Arma dei Carabinieri continuerà ad avvalersi degli automezzi, dotati di targa automobilistica E.I., e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia.
2. L'Arma dei Carabinieri curerà l'efficienza degli automezzi, esimendo il Ministero di Grazia e Giustizia da responsabilità per danni a persone ed a cose derivanti dalla circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di detenuti, nel pieno rispetto delle norme che concernono la responsabilità del proprietario dei mezzi.
3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei Carabinieri, sarà effettuato a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, sentito il parere tecnico-operativo dell'Arma stessa.
4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per le riparazioni e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione dei detenuti di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di preventivi redatti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sarà versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrata dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 461394503 e 4615 del bilancio del Ministero della Difesa. Alla chiusura dell'esercizio finanziario saranno effettuati i necessari aggiornamenti e conguagli sulla base di specifico consuntivo degli oneri sostenuti, con le stesse modalità di cui al presente comma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ART. 8

1. Il coordinamento tecnico e operativo dei servizi effettivamente assunti dall'Amministrazione penitenziaria è affidata ai Provveditori regionali della stessa.

ART. 9

1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8.2.96

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL DELLA DIFESA